

COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) www.comune.jesi.an.it Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425



ALLEGATO A)

PROGRAMMA REGIONALE DEGLI STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA ANNUALITA' 2011

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGI

per l'affidamento di incarichi professionali finalizzati alla effettuazione delle indagini di Microzonazione Sismica - almeno di Livello 1 ai sensi della O.P.C.M. 29 febbraio 2012, n. 4007 e della D.G.R. 23 ottobre 2012, n. 1470

Art.1 OGGETTO DELL'INCARICO

L'Ente Attuatore	Comune di	sito in			
		(Provincia di) Via		
	r	ı C.A.P	Codice fiscale		
	e per ess il	o il suo Legale Rappre nella qualità di , nata/o a	sentante (nome e cognome	·)	
		A FFIDA AL			
Soggetto Realizz	atore Dott. Geolog	0			
nata/o a		(Provincia di)		
il	, residente in		(Provincia di),	
C.A.P					
		Partita IVA n.			
Iscritto all'Albo Pro	ofessionale (Sez. A) al n	dell'Ordine dei Geologi	i della Regione		

Il soggetto realizzatore ha prodotto, relativamente al possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico, dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, contenente i seguenti elementi:

- possesso di laurea in Scienze Geologiche con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale nella sez. A, da almeno 5 anni;
- esperienza documentata in precedenti studi di MZS, RSL (risposta sismica locale), NTC2008; studi e progetti di pianificazione territoriale generale e/o attuativa
- il possesso dell'autorizzazione a svolgere la libera professione secondo le modalità di legge (solo per i docenti delle scuole primarie di secondo grado e superiori ovvero per tutti i casi previsti dalla legge e dal codice deontologico dei Geologi d'Italia);
- non titolarità di un rapporto di lavoro a tempo pieno alle dipendenze di Ente pubblico (Regione,

Provincia, Comune, Comunità Montana, ecc.);

- conseguimento nel triennio 2008/2010 di almeno 50 crediti APC (Aggiornamento Professionale Continuo) o di avere completato il percorso di recupero relativo al triennio 2008/2010 entro il 01/12/2012 come stabilito con circolare n.337/2011 del CNG (Consiglio Nazionale dei Geologi) e conseguente circolare n.1 ORG Marche del 30/06/2011;
- conseguimento alla data di assegnazione dell'incarico di almeno 20 crediti APC in argomenti relativi alla MZS, alla RSL, alle NTC 2008, agli studi di pianificazione territoriale con indicazione dei corsi accreditati specifici frequentati (o svolti in qualità di docente), con indicazione dell'Ente/Ordine promotore, delle ore effettivamente svolte e dei crediti specifici di APC effettivamente riconosciuti;
- possesso di esperienza specifica documentabile nell'effettuazione di studi di MZS, di studi e progetti realizzati secondo le NTC08, di studi e progetti di pianificazione territoriale generale e/o attuativa di tipo curriculare e formativo indispensabile per le finalità di cui alla procedura in attuazione dell'O.P.C.M. n. 3907/2010 per la MZS;
- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art.38, primo comma, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.i.;
- assenza di sanzioni disciplinari definitive durante il periodo di svolgimento dell'incarico da parte dell'Ordine Regionale dei Geologi di appartenenza.

L'INCARICO

Per la realizzazione degli Studi di Microzonazione Sismica – Livello 1 ai sensi dell'O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3907 e della D.G.R. 05.07.2011, n.967, relativamente al territorio comunale di Jesi (An).

L'incarico consiste nell'espletamento delle attività professionali volte alla realizzazione della *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica* (in seguito M.O.P.S.) da effettuarsi secondo gli standard tecnici nazionali e regionali di riferimento di cui all'Art. 2, nella loro versione più aggiornata disponibile.

Art. 2

DOCUMENTI TECNICI E STANDARD INFORMATICI DI RIFERIMENTO

Per il corretto espletamento degli studi di microzonazione, il Soggetto Realizzatore è tenuto al rispetto delle indicazioni contenute nei seguenti documenti tecnici di riferimento (cfr. art. 5 comma 7 ed art. 6 dell'O.P.C.M. n. 3907/2010):

- 1. Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica (I.C.M.S.), redatti dal Dipartimento della Protezione Civile (ed approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- 2. Studi pilota e disposizioni e/o linee guida redatte allo scopo dalla Regione Marche

Art. 3

DEFINIZIONE DELL'AREA OGGETTO DI STUDIO

L'area di studio è individuata nell'ambito del confronto tra l'Ente Attuatore ed il Soggetto Realizzatore con la supervisione della Commissione Tecnica Regionale per gli studi di MZS e comunque secondo quanto indicato negli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica redatti dal Dipartimento alla Protezione Civile ed approvati il 13 Novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

IMPEGNI E PRESTAZIONI: ELABORATI CARTOGRAFICI E RELAZIONI ILLUSTRATIVE

Le prestazioni, oggetto del presente Disciplinare di incarico professionale, riguardano la realizzazione di studi, indagini e rilievi, redatti ai sensi dell'Art. 2 (*Documenti tecnici e standard informatici di riferimento*), finalizzati all'individuazione ed alla delimitazione delle aree omogenee in prospettiva sismica nel territorio di cui all'Art. 3.

Il Soggetto Realizzatore, in particolare, è tenuto a dare piena esecuzione alle attività (cartografie, relazioni, incontri e quant'altro necessario) nel rispetto delle indicazioni tecniche generali contenute nel "Documento Tecnico per l'elaborazione di indagini e studi di microzonazione sismica", approvato dalla Commissione Tecnica e dal Gruppo di Lavoro.

Il Soggetto Realizzatore inoltre si impegna a:

- realizzare e restituire le carte di MZS secondo le disposizioni del O.P.C.M. n. 3907/ 2010 per la creazione della banca dati informatizzata degli studi di MZS, con rispetto degli Standard di rappresentazione e archiviazione informatica secondo le "Specifiche per la redazione in ambiente GIS degli elaborati cartografici della MZS" prodotti dalla Commissione Tecnica per il monitoraggio degli studi di MZS (Art.5 comma 7 dell'OPCM n°3907/2010);
- frequenza di uno o più corsi sulle specifiche di MZS organizzato dalla Regione Marche Ordine Geologi Marche ANCI Marche, con sede in Ancona, di durata non inferiore a 8 ore prima dell'inizio del lavoro o durante lo svolgimento dell'incarico, con presenza obbligatoria, pena decadenza dall'incarico per assenze superiori al 10%;
- partecipazioni a non meno di 3 riunioni tecniche di coordinamento con la Commissione Tecnica Regionale per gli studi di MZS da tenersi in Ancona c/o la Regione Marche, o in altra sede all'uopo deputata previa convocazione scritta durante lo svolgimento dell'incarico ad espletare l'incarico entro i termini previsti al paragrafo 7) del presente documento pena l'applicazione di una penale pari a 1,5% dell'importo dell'incarico per ogni giorno di ritardo se imputabile esclusivamente al professionista incaricato:
- a collaborare con altri professionisti nominati dall'Ente Attuatore e/o a coordinarsi per la redazione degli studi di microzonazione sismica del territorio comunale.

Art. 5 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Art. 6 COLLABORAZIONI

Per lo svolgimento delle attività di MZS almeno di Livello 1, il Soggetto Realizzatore dovrà coinvolgere nello studio di MZS un geologo iscritto da meno di 5 anni all'Albo professionale (sezioni A e B), il cui nominativo dovrà risultare sugli elaborati prodotti in qualità di collaboratore.

Collaboratore (Nome e Cognome)					
			nata/o a		
		il			Residente in
	, cap	via		n.	Codice
Fiscale	_ Partita IVA n.				_ iscritto

all'Albo Professionale (Sez. A e B) dell'	Ordine dei Geologi della	
Regione	al n	dal

ART. 7

TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

Il presente *Disciplinare di incarico professionale* è immediatamente vincolante ed efficace, nella sua interezza, sia per il Soggetto Attuatore che per il Soggetto Realizzatore.

I tempi di esecuzione dell'incarico, pari a **120 (centoventi) giorni** naturali e consecutivi decorrono dalla data di stipula del presente Disciplinare.

Nel caso di ritardi o inadempienze gravi, direttamente riconducibili al Soggetto Realizzatore, il Comune si riserva di annullare il presente atto e revocare l'incarico al Soggetto Realizzatore.

Art. 8

VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI STUDI

Gli studi di MZS, coerentemente con quanto disposto dall'O.P.C.M. n. 3907/2010, dovranno essere validati e successivamente certificati dalla Regione Marche attraverso la Commissione Tecnica Regionale per i lavori di MZS.

Art. 9

ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

L'Ente Attuatore si impegna a favorire il Soggetto Realizzatore, sia tecnicamente che logisticamente, nell'esecuzione delle indagini e degli studi sul territorio di cui all'Art. 3. In particolare, al Soggetto Realizzatore dovranno essere forniti, a cura dell'Ente Attuatore, dati pregressi utili alla predisposizione degli elaborati di cui all'Art. 4 con particolare riguardo a:

- 1) documentazione di eventi calamitosi;
- 2) relazioni geologico-tecniche;
- 3) elaborati tecnico-progettuali di interesse per la MZS:
- 4) indagini geotecniche e geofisiche;
- 5) cartografie geologiche e geotematiche;
- 6) altra documentazione, anche di carattere storico, utile per la corretta impostazione e svolgimento delle indagini ed degli studi di M.Z.S..

Art. 10

PROPRIETA' DEI DATI

L'uso dei dati acquisiti dal Soggetto Realizzatore in qualsivoglia forma ed il loro impiego è concesso esclusivamente per le attività istituzionali inerenti la realizzazione degli Studi di Microzonazione Sismica - Ferma restando la proprietà intellettuale delle elaborazioni tecniche del Soggetto Realizzatore, l'Ente Attuatore e la Regione Marche sono autorizzati all'utilizzazione piena ed esclusiva dei dati e degli elaborati inerenti all'incarico, per fini istituzionali.

Art. 11

VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI E PENALI

Il Soggetto Realizzatore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito alle norme innanzi richiamate.

Nessuna variazione esecutiva o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Ente Attuatore e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del professionista.

Il Soggetto Realizzatore risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento dell'Ente Attuatore.

Per il maggior tempo impiegato dal professionista incaricato nella redazione e conseguente trasmissione degli elaborati, anche rispetto alle singole scadenze previste all'art.7, qualora la causa sia riconosciuta nell'attività del soggetto realizzatore (professionista incaricato) e non sia imputabile all'amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penale pari a 1,5% dell'importo dell'incarico per ogni giorno di ritardo.

Art. 12

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà dell'Ente Attuatore risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il Soggetto Realizzatore sia colpevole di ritardi eccedenti il limite di cui all'Art.7. È facoltà dell'Ente Attuatore risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il Soggetto Realizzatore contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartite dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

Inoltre il presente incarico è disciplinato dalle norme del Codice dei Contratti Pubblici di all'art. 91 comma 2 e comma 100, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.i.

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 13 MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

Il compenso economico, previa acquisizione ed accertamento della documentazione di cui sopra, verrà corrisposto dall'Ente Attuatore secondo le seguenti modalità:

- 1. Acconto, pari al 60% del cofinanziamento regionale concesso per gli studi di microzonazione, erogato dopo la trasmissione del disciplinare di incarico, debitamente sottoscritto dall'Ente Attuatore e dal professionista incaricato, al Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, Regione Marche.
- 2. Acconto, pari al 40% del restante cofinanziamento regionale, erogato a seguito della trasmissione degli elaborati finali, previo parere positivo della Commissione Tecnica Regionale di MZS;
- 3. Saldo, pari 100%, del cofinanziamento statale erogato dopo l'acquisizione del *Certificato di conformità* rilasciato dalla Regione Marche, sentita la Commissione Tecnica Nazionale.

La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione al Soggetto Attuatore

della fattura vistata dall'Ordine.

Il Soggetto Realizzatore è tenuto a riportare nell'intestazione degli elaborati i loghi dell'Ente Attuatore e della Regione Marche con la seguente dicitura:

"PROGRAMMA REGIONALE DEGLI STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA. ANNUALITA' 2011"

La medesima dicitura andrà riportata anche in tutte le fatture emesse dal Soggetto Realizzatore secondo le modalità sopra riportate.

Art. 14

ULTERIORI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Soggetto Realizzatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali e/o sopralluoghi tecnici, indetti dalla Regione Marche - Protezione Civile, per il tramite della Commissione Tecnica e dal Gruppo di Lavoro.

Il Soggetto Realizzatore, in caso di evenienze o imprevisti che si verificassero nel corso dell'esecuzione delle prestazioni definite dall'incarico è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente Attuatore e alla Regione Marche.

Art. 15

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione è di competenza esclusiva del Foro di Ancona.

Art. 16

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

È sempre facoltà discrezionale dell'Ente Attuatore non procedere all'affidamento, ovvero di procedere all'affidamento a terzi, degli eventuali ulteriori prosiegui degli studi di microzonazione sismica (Livello 2 e 3) senza che l'effettuazione degli studi e delle analisi già eseguite in forza del presente incarico fornisca titolo di preferenza, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

Art. 17

TRATTAMENTO DEI DATI

L'Ente Attuatore si impegna a raccogliere e trattare i dati del professionista e dei collaboratori per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione dell'incarico.

Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196.

La parte si obbliga a trattare i dati di cui dispone o viene a conoscenza in ragione del presente contratto, nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 196/03 e ne è responsabile.

La parte dichiara altresì di essere in regola con le disposizioni relative alla sicurezza dei dati contenute nel D.lgs. 196/03.

Il soggetto incaricato, dal canto suo, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

Art. 18

SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE

Sono a carico del Professionista tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del presente disciplinare di incarico.

Il disciplinare è stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata per prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lett. B) della tariffa, parte II, annessa al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 19 DOMICILIO

DOMICIL	10			
Ai fini della presente convenzione le parti eleggono d	omicilio:			
l'ENTE ATTUATORE nella persona del	nella qualità come			
sopra e per le ragioni della carica ricoperta, presso		sito in		
Via		;		
il <u>Soggetto Realizzatore</u>	presso	in		
Via	;			
, lì				
IL SOGGETTO REALIZZATORE	L'Ente Attuatore			
(timbro e firma)	(timbro e firma)			
Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichia clausole di cui agli art.li n. 4; 5; 7; 9; 11; 12; 14.	arano di avere pr	eso visione e di accettare le		
IL SOGGETTO REALIZZATORE (timbro e firma)		nte A ttuatore mbro e firma)		